

**REGOLAMENTO (CE) N. 3423/93 DELLA COMMISSIONE**

del 13 dicembre 1993

**recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione, del 10 agosto 1993, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(5)</sup>, prevede modifiche relative a taluni formaggi di cui al codice NC 0406, che entreranno in vigore il 1° gennaio 1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede, all'articolo 14, l'applicazione di un prelievo all'importazione per i prodotti di sua pertinenza;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 <sup>(7)</sup>, stabilisce i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre pertanto modificare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è così modificato:

1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 8*

Salvo il disposto dell'articolo 12, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotti che rientrano nel gruppo n. 11 è pari al prezzo di entrata ridotto dei seguenti importi:

- a) 249,30 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 25 e 0406 90 27 con un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 48 % della sostanza secca;
- b) 249,30 ECU per 100 chilogrammi e aumentato di 24,18 ECU, se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 25 e 0406 90 27 con un tenore, in peso, di materie grasse superiore al 48 % della sostanza secca;
- c) 261,37 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 29, 0406 90 31 e 0406 90 50, nonché del formaggio "Tulum Peyniri" di cui ai codici NC ex 0406 90 86, 0406 90 87 e 0406 90 88, esclusi i prodotti di cui alla lettera d);
- d) 294,13 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta del formaggio "Halloumi" di cui ai codici NC ex 0406 90 50, 0406 90 86, 0406 90 87 e 0406 90 88,

a condizione che il prezzo praticato all'importazione non sia inferiore all'importo dedotto dal prezzo di entrata. Tuttavia, il prezzo praticato per l'importazione dei prodotti di cui alle lettere c) e d) non deve essere inferiore a 243,27 ECU per 100 chilogrammi.»

2) Il gruppo 11 dell'allegato è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

Numero del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura combinata	Prodotti pilota per ognuno dei gruppi di prodotti
11	0406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 82 0406 90 84 0406 90 85 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99	Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*